



# COMUNE DI OROSEI

## PROVINCIA DI NUORO

COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 2 DEL 17-01-2024</b>	<b>OGGETTO: Nuova imposta municipale propria (I.M.U.).Determinazione aliquote e detrazioni anno 2024</b>
--------------------------------	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 18:00, nella sala consiliare del Comune, si è riunito in seduta Pubblica Ordinaria ed in Prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Farris Elisa	P	Loddo Silvio	P
Loi Antonello	P	Pica Giorgio	P
Masala Giacomo	A	Patteri Tonino	P
Siotto Mario	P	Lai Annalisa	A
Langiu Giovanna	P	Esca Tiziana	P
Flacca Cristiana	P	Fenu Salvatore	P
Rosu Ilaria	P	Sannai Donatella Vita	A
Serra Francesca	P	Orechioni Gian Marco	P
Contu Daniela	P		
risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.			

Assume la presidenza il Presidente Elisa Farris.

Partecipa alla seduta il Il Vice Segretario Comunale Dr. Antonio Luigi Meloni.

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (*da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo*), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come qualificati nello stesso articolo.

**Considerate** altresì le riduzioni previste dai commi 747 e 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019.

#### **Richiamati:**

- la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

**Visti** in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

**Vista** la delibera consiliare n.57 del 16.10.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Vista** la precedente deliberazione di Consiglio comunale n.15 del 27.04.2023 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni IMU;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Vista** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

**Vista** la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU 2021 al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

**Considerata** la deliberazione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 21/12/2023 e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, con proprio decreto in data 22 dicembre 2023, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

**Richiamato** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il **28 ottobre** dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

**Dato atto** che decorre dall'anno di imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art.1 commi 756 e 757 della Legge 160/2019, come da comunicato del Ministero dell'Economia datato 30.11.2023;

**Ritenuto** quindi corretto utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

**Dato atto** che la crisi energetica ancora in corso e gli scenari di guerra aperti su più fronti generano incertezza sul versante delle entrate, valutato l'impatto che alcune previsioni di carattere fiscale e contabile stanno avendo sui conti pubblici, rilevata inoltre la necessità di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dal Comune, così come gli equilibri di bilancio;

**Ritenuto**, inoltre, opportuno non appesantire il carico fiscale sui cittadini e le imprese al fine di favorire la ripresa economica anche a livello locale di non avvalersi della facoltà prevista dalla norma di aumentare l'aliquota;

**Considerato** che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le aliquote stabilite per l'anno 2023

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con votazione unanime;

### DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2024 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

	Anno 2024
Comma 748/749 – abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con applicazione della detrazione di €. 200,00	5,00 per mille
Comma 750 – fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Comma 751 – immobili merce non locati	0,00 per mille
Comma 752 – terreni agricoli	0,00 per mille
Comma 753 – immobili del gruppo catastale D	10,00 per mille (7,6 per mille di competenza dello stato)
Comma 754 – immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli sopra menzionati	10,00 per mille

	Anno 2025/2026
--	----------------

Comma 748/749 – abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con applicazione della detrazione di €. 200,00	5,00 per mille
Comma 750 – fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Comma 751 – immobili merce non locati	0,00 per mille
Comma 752 – terreni agricoli	0,00 per mille
Comma 753 – immobili del gruppo catastale D	10,00 per mille (7,6 per mille di competenza dello stato)
Comma 754 – immobili diversi dall’abitazione principale e da quelli sopra menzionati	10,00 per mille

3)- di dare atto che per le aree edificabili viene fissato, per l’intero triennio, il valore riportato nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

4)- Di dare atto, ai sensi del comma 767, art1 L.160/2019 che:

- le aliquote e le detrazioni disposte con il presente atto decorrono dal 1 gennaio 2024 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;
- l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito IMU stimato, per l’anno 2024, pari a € 1.950.000,00;

5)- di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);

6)- Di demandare a successiva deliberazione l’attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell’adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N.267**  
**Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	<b>Favorevole</b>
	Data 28-12-2023 <span style="float: right;"><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA</b> F.to Maria Teresa Farris</span>

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b>	<b>Favorevole</b>
	Data 28-12-2023 <span style="float: right;"><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA</b> F.to Maria Teresa Farris</span>

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Elisa Farris**

**Il Vice Segretario Comunale**  
**F.to Dr. Antonio Luigi Meloni**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi sino al 02-02-2024, ai sensi dell'art.37, comma 3, della L.R. 4/02/2016, n.2.

**Orosei, 18-01-2024**

**Il Vice Segretario Comunale**  
**F.to Dr. Antonio Luigi Meloni**

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è esecutiva:

dallo stesso giorno in cui la deliberazione è adottata a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.

**Orosei,**

**Il Vice Segretario Comunale**  
**F.to Dr. Antonio Luigi Meloni**